

(N. 2114)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1957 (V. Stampato n. 2890)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 9 AGOSTO 1957

---

Coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 941, sulla estensione della assistenza sanitaria ai pensionati statali, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati della previdenza sociale.

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è integrato come segue:

« 5) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente ».

## Art. 2.

Nei casi di pensioni ai superstiti e comunque di trattamenti di quiescenza indiretti e di reversibilità, i rapporti di parentela indicati nei punti 3) e 4) dell'articolo 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, richiamata dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, e nei punti c) e d) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono riferiti al titolare del rapporto dal quale deriva il diritto ai predetti trattamenti di quiescenza.

## Art. 3.

Per titolari di pensioni, rendite od assegni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto

1955, n. 692, si intendono i pensionati in possesso del libretto, certificato od altro titolo formale equipollente di pensione, rendita o assegno, rilasciato — secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti — dall'Istituto, Fondo speciale o Cassa competente ad erogare il predetto trattamento economico.

I titolari di cui al comma precedente ed i rispettivi familiari aventi diritto ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, possono tuttavia beneficiare dell'assistenza sanitaria in forma indiretta per i casi di malattia verificatisi antecedentemente al rilascio del certificato od altro titolo formale di pensione, rendita o assegno, sempre che abbiano osservato le norme e modalità in atto presso i competenti Istituti previdenziali per l'assistenza sanitaria in forma indiretta.

## Art. 4.

I numeri 7) e 8) dell'articolo 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 941, sono abrogati.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione.